

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 066/CGF – RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO FINO AL 30.6.2010;**
- **DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE REALI FABRIZIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA,**

SEGUITO GARA COGIANCO GENZANO/L’ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.S.D. L’Acquedotto ha impugnato le distinte sanzioni disciplinari rese dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009, nei confronti di due suoi tesserati, con le quali il detto giudice infliggeva al calciatore Fabrizio Reali la squalifica per 4 giornate di gara per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario ed al calciatore Alessandro Chilelli la squalifica fino al 30.6.2010 per reiterate condotte antiregolamentari.

Nell’impugnare le dette statuizioni l’A.S.D. L’Acquedotto deduce l’erroneità di quella relativa al Reali in quanto la gravata decisione avrebbe qualificato come “schiaffo” quella che nel rapporto arbitrale era soltanto una “manata”, lamentando nei confronti del Chilelli l’eccessività della punizione, soprattutto in relazione a taluni precedenti dettagliatamente richiamati nell’atto d’appello.

Ritiene la Corte che il ricorso relativo al Fabrizio Reali debba venir disatteso non essendo apprezzabile la distinzione fra schiaffo e manata come sopra dedotta dall’Associazione ricorrente per invocare la riforma della statuizione.

La stessa Corte, viceversa, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo proposto in ordine alla squalifica del calciatore Alessandro Chilelli in quanto, pur considerando tutti gli episodi disciplinarmente rilevanti, ed applicando a tali condotte le punizioni regolamentari, la sanzione adottata appare eccessiva.

Di conseguenza, valutando la vicenda nel suo complesso ed apprezzando altresì la qualità di capitano della squadra rivestita dal Chilelli, ritiene la Corte di poter ridurre la squalifica, limitandola al 30.4.2010.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto di Roma, rispettivamente:

- riduce al 30.4.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chilelli Alessandro e dispone restituirsi la tassa reclamo;
- rigetta il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Reali Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE FUMAGALLI FEDERICA SEGUITO GARA MILAN/ASD MOZZANICA DELL’1.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 24 del 4.11.2009)

Con preannuncio di reclamo del 5.11.2009 l’A.S.D. Mozzanica impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale si infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Fumagalli Federica.

In data 6.11.2009 l’A.S.D. Mozzanica formalizzava la richiesta di riforma della suddetta decisione chiedendo la riduzione della squalifica, deducendo che la Fumagalli aveva solo tentato di colpire con un calcio l’avversaria senza effettivamente raggiungerla in quanto si era fermata.

Il ricorso può essere parzialmente accolto.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale si deduce che la calciatrice, dopo aver commesso fallo, tentava di colpire l’avversaria che si trovava a terra, senza poi colpirla realmente.

Questa circostanza, pur non eliminando il carattere anti giuridico della condotta, ne attenua la portata e giustifica, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mozzanica di Settala (Milano) riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Fumagalli Federica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.D. U.S. POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SCHACKER JUNIOR JONI MIGUEL SEGUITO GARA POLIGNANO/REAL TOCO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

La società U.S.D. Unione Sportiva Polignano Calcio a Cinque ha proposto reclamo contro la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Schacker Junior Joni Miguel, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con delibera pubblicata in data 28.10.2009 con Com. Uff. n. 147 della Divisione Calcio Cinque, in ordine alla gara U.S. Polignano/Real Toco, disputata il 24.10.2009, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B - Girone F.

Preliminarmente la sezione rileva che il reclamo è stato inviato in data 5.11.2009, mentre il Comunicato Ufficiale della decisione è avvenuto il 28.10.2009. Quindi il reclamo è stato presentato oltre il termine, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Polignano di Polignano a Mare (Bari).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete